

COMUNE DI GROPPARELLO

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE TRIENNIO 2025/2027

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

SOTTOSEZIONE 2.1 VALORE PUBBLICO

ALLEGATO __2.1.2 bis__ AZIONI FINALIZZATE A REALIZZARE LA PIENA ACCESSIBILITA' FISICA ALLE PA, DA PARTE DEI CITTADINI MAGGIORI DI 65 ANNI E CON DISABILITA'

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

1. Normativa di riferimento

La predisposizione del Piano di Eliminazione delle barriere architettoniche è prevista dal comma 21 dell' art. 32 della L. 28 febbraio 1986, n. 41 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986), che cita quanto segue:

...(omissis) << 21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.>> (omissis)...

A modificare tale situazione è il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, che ha dettato nuove norme in materia di edilizia pubblica e riunito l'originaria dicotomia edifici pubblici/edifici privati, definendo disposizioni più specifiche per gli spazi ed edifici pubblici ed estendendo, al contempo, a queste categorie le prescrizioni del Decreto Ministeriale 236/1989.

Nell'intento di affrontare ogni aspetto possibile dell'handicap viene emanata la L. 5 febbraio 1992 n. 104 Legge quadro sull'assistenza, l'integrazione e sui diritti delle persone handicappate, che all'art. 24, richiama tutta la normativa vigente in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, facendo riferimento non più agli edifici nuovi o esistenti ma al concetto di "opere edilizie". Tale formula sembra estendere l'ambito di applicazione delle norme in maniera tale per cui non solo la ristrutturazione di interi edifici ma anche gli interventi di ristrutturazione più blandi devono essere eseguiti nel rispetto della normativa.

2. I Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche - P.E.B.A.

La predisposizione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche compete alle amministrazioni pubbliche, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. n. 503/1996.

L'operazione preliminare, propedeutica alla predisposizione del Piano, avviene con il censimento degli immobili e degli spazi pubblici da assoggettare agli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche al fine di implementare il quadro conoscitivo attraverso un'attenta analisi tecnico-descrittiva dello stato di fatto.

La rilevazione degli spazi urbani è rivolta agli edifici pubblici e aperti al pubblico e agli spazi urbani esterni (marciapiedi, piazze, parcheggi, spazi di aggregazione all'aperto, giardini e parchi pubblici, percorsi pedonali). I dati raccolti sono utilizzati per la produzione di schede e mappe che illustrano e riassumono lo stato di fatto, valutando le condizioni di accessibilità presenti.

Successivamente, sulla base degli esiti del rilievo, vengono individuati i luoghi per i quali sono necessari interventi di adeguamento. Secondo la tipologia e la modalità, si distinguono quelli ordinari e di semplice manutenzione da quelli d'urgenza.

Per ciascuno di essi sono indicate, ove possibile ed opportuno, le opere da realizzare oppure le prestazioni da garantire e le proposte per raggiungere tali prestazioni mentre, nel caso di interventi più complessi, il Piano non può che definire linee guida e possibili soluzioni operative, dovendo ovviamente rinviare all'approfondimento progettuale successivo.

Come sopra accennato, va sottolineato che gli interventi definiti riguardano tutti gli immobili di proprietà del Comune, inclusi quelli goduti a diverso titolo (affitto, comodato d'uso, concessione). Per questi ultimi, come nel caso di strutture di altri Enti o Società pubbliche o di strutture private aperte al pubblico è stato verificato che gli spazi urbani consentano l'accesso senza barriere; eventuali interventi di adeguamento in tal senso fanno parte di quelli relativi agli spazi urbani rilevati.

Tenendo conto dell'interesse collettivo, della frequenza d'uso, della sinergia tra le parti e delle risorse mobilitabili, viene definita la strategia d'azione e dunque vengono individuate le priorità e la Programmazione degli interventi. Ciò comporta la selezione mirata di una serie di interventi, per i quali sono stati forniti una stima dei costi e dei tempi di realizzazione.

3. Definizioni

CATEGORIE DI DISABILITA'

DISABILITÀ: è un termine ombrello per menomazioni, limitazioni dell'attività e restrizioni della (alla) partecipazione. Indica gli aspetti negativi dell'interazione dell'individuo (con una condizione di salute) e i fattori contestuali di quell'individuo (fattori ambientali e personali).

DISABILITÀ MOTORIA: si intende una grave limitazione o impedimento, permanente o temporaneo, alle capacità di movimento di una o più parti del corpo o di uno o più arti.

DISABILITÀ SENSORIALE: si intende un'espressione che indica una parziale o totale assenza della vista o una parziale o completa mancanza di capacità di udito o, ancora, la compresenza delle due disabilità visiva e uditiva. La disabilità sensoriale pregiudica spesso la vita di relazione e la comunicazione.

DISABILITÀ COGNITIVA: si intende una limitazione o un impedimento all'apprendimento o alla comprensione del linguaggio scritto o orale, o disturbi da deficit di attenzione o, ancora, difficoltà a relazionarsi socialmente.

LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ: sono le difficoltà che un individuo può incontrare nell'eseguire delle attività. Una limitazione dell'attività può essere una deviazione da lieve a grave, in termini quantitativi o qualitativi, nello svolgimento dell'attività rispetto al modo e alla misura attesi da persone senza la condizione di disabilità.

MENOMAZIONE: è una perdita o una anormalità nella struttura del corpo o nella funzione fisiologica (comprese le funzioni mentali).

CATEGORIE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE:

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, gli ipovedenti e i sordi. (D.M. 236/89, art. 2 lettera A).

ACCESSIBILITA': la possibilità per tutte le persone, indipendentemente dal loro stato di salute, di Raggiungere un edificio, di entrarvi agevolmente, di fruire di tutti gli spazi ed attrezzature in esso presenti, compresi gli spazi esterni di pertinenza, in condizioni di autonomia e sicurezza.

(D.M. 236/89, art. 2 lettera G)

VISITABILITA': la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

(D.M. 236/89, art. 2 lettera H)

ADATTABILITA': la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

(D.M. 236/89, art. 2 lettera I)

FRUIBILITA': la possibilità, per le persone, di poter utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature e svolgere attività in sicurezza ed in autonomia.

AUTONOMIA: la possibilità, per persone con disabilità, di utilizzare, anche con l'ausilio di apprestamenti ambientali e strumentali, le proprie capacità funzionali per la fruizione degli spazi ed attrezzature in essi contenuti.

CAPO II

IL P.E.B.A.

4. Obiettivi

Il Piano si pone l'obiettivo di garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici, l'accessibilità degli spazi urbani pubblici costruiti o naturali e la fruizione dei principali percorsi pedonali da parte di tutti, secondo criteri di pianificazione, prevenzione e di buona progettazione.

Il P.E.B.A. dunque ha lo scopo di garantire il raggiungimento del maggiore grado di mobilità di persone con disabilità nell'ambiente abitato.

5. Metodologia di elaborazione del piano

Lo svolgimento del Piano sarà contraddistinto dalle seguenti fasi operative:

- FASE I_ ANALISI DELLO STATO DI FATTO:

- inquadramento e analisi conoscitiva del contesto urbano attraverso la rappresentazione dell'intero territorio Comunale;
- individuazione e numerazione degli edifici pubblici e del verde pubblico attrezzato oggetto di piano;
- rilievo e catalogazione, attraverso la redazione di schede tecniche, delle barriere architettoniche presenti nei singoli edifici individuati e del verde pubblico attrezzato.

- FASE II_ PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI;

In Questa fase oltre ad essere annotate le criticità dei singoli edifici/spazi classificati, saranno individuati gli interventi progettuali da realizzare per il superamento delle barriere architettoniche, con l'indicazione dell'entità delle opere da eseguire, dei relativi costi e priorità di realizzazione .

Nel corso del 2025 sono in corso lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale che prevedono interventi di eliminazione di barriere architettoniche . Gli interventi sono riportati nelle schede obiettivo di cui al piano delle performance Sezione 2 Sottosezione 2.2 Allegato 2.2.1 ;

- FASE III_ PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI. In questa fase l'Amministrazione stabilirà in base ai gradi di priorità degli interventi progettuali una programmazione annuale e pluriennale